DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 agosto 1990

che modifica la decisione 90/17/CEE che approva il piano per il 1990 che assegna agli Stati membri le risorse da imputare all'esercizio finanziario 1990 per la fornitura a determinati organismi di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento e destinate ad essere distribuite agli indigenti nella Comunità

(90/457/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3730/87 del Consiglio, del 10 dicembre 1987, che stabilisce le norme generali per la fornitura a taluni organismi di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento e destinate ad essere distribuite agli indigenti nella Comunità (1),

visto il regolamento (CEE) n. 3744/87 della Commissione, del 14 dicembre 1987, che stabilisce le modalità di applicazione per la fornitura di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento agli organismi incaricati di distribuirle agli indigenti nella Comunità (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2736/89 (3), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che, per realizzare il programma di fornitura di derrate alimentari alle categorie economicamente più sfavorite della popolazione comunitaria, programma da finanziare con le risorse disponibili per l'esercizio finanziario 1990, la Commissione ha adottato la decisione 90/17/CEE (4) con cui ha ripartito tali risorse tra gli Stati membri; che in uno Stato membro i fondi assegnati superano l'ammontare che le autorità competenti ritengono attualmente necessario, mentre in altri Stati membri essi sono inferiori al fabbisogno;

considerando che, per conferire al suddetto programma la massima efficacia, la Commissione giudica necessario modificare la decisione adottata in materia di assegnazione di risorse da imputare sul bilancio 1990,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 90/17/CEE è modificata come segue:

a) L'articolo 2 è sostituito dal seguente testo:

« *Articolo 2*

Fermo restando il massimale di 0 ecu, possono essere ritirati dall'intervento, ai fini della loro distribuzione in Germania, i seguenti quantitativi di prodotti:

— 0 t di burro. »

b) L'articolo 3 è sostituito dal seguente testo:

« *Articolo 3*

Fermo restando il massimale di 25 269 000 ecu, possono essere ritirati dall'intervento, ai fini della loro distribuzione in Italia, i seguenti quantitativi di prodotti:

— 9 000 t di frumento duro,

— 6 900 t di frumento tenero,

— 1 000 t di burro,

— 6 660 t di carni bovine,

— 1 000 t di olio d'oliva. »

c) L'articolo 4 è sostituito dal seguente testo:

« *Articolo 4*

Fermo restando il massimale di 35 654 000 ecu, possono essere ritirati dall'intervento, ai fini della loro distribuzione in Germania, i seguenti quantitativi di prodotti:

— 20 350 t di frumento tenero,

— 4 600 t di frumento duro,

— 3 475 t di burro,

— 3 450 t di carni bovine,

— 4 900 t d'olio d'oliva. »

d) L'articolo 5 è sostituito dal seguente testo:

« *Articolo 5*

Fermo restando il massimale di 12 975 500 ecu, possono essere ritirati dall'intervento, ai fini della loro distribuzione in Grecia, i seguenti quantitativi di prodotti:

— 3 200 t di carni bovine. »

e) L'articolo 6 è sostituito dal seguente testo:

« *Articolo 6*

Fermo restando il massimale di 4 316 000 ecu, possono essere ritirati dall'intervento, ai fini della loro distribuzione in Irlanda, i seguenti quantitativi di prodotti:

— 50 t di burro,

— 1 600 t di carni bovine. »

(1) GU n. L 352 del 15. 12. 1987, pag. 1.
(2) GU n. L 352 del 15. 12. 1987, pag. 33.
(3) GU n. L 263 del 9. 9. 1989, pag. 19.
(4) GU n. L 10 del 12. 1. 1990, pag. 53.

f) L'articolo 9 è sostituito dal seguente testo :

« *Articolo 9*

Fermo restando il massimale di 9 573 500 ecu, possono essere ritirati dall'intervento, ai fini della loro distribuzione in Portogallo, i seguenti quantitativi di prodotti :

— 1 040 t di frumento tenero,

— 760 t di frumento duro,

— 525 t di burro,

— 1 775 t di carni bovine,

— 725 t di olio d'oliva. »

g) L'articolo 11 è sostituito dal seguente testo :

« *Articolo 11*

1. Fermo restando il massimale di 2 498 000 ecu, possono essere ritirati dall'intervento, ai fini della loro distribuzione in Belgio, i seguenti quantitativi di prodotti :

— 2 500 t di frumento tenero,

— 750 t di carni bovine.

2. I quantitativi e le risorse già assegnati per il 1990 al Belgio, in base alla decisione 89/521/CEE della Commissione (1), sono inclusi in questo articolo.

(1) GU n. L 270 del 19. 9. 1989, pag. 15. »

h) L'articolo 12 è sostituito dal seguente testo :

« *Articolo 12*

1. Fermo restando il massimale di 28 729 000 ecu, possono essere ritirati dall'intervento, ai fini della loro distribuzione in Francia, i seguenti quantitativi di prodotti :

— 4 715 t di frumento tenero,

— 8 900 t di frumento duro,

— 3 000 t di burro,

— 4 350 t di carni bovine.

2. I quantitativi e le risorse già assegnati per il 1990 alla Francia, in base alla decisione 89/562/CEE della Commissione (2), sono inclusi in questo articolo.

(2) GU n. L 305 del 21. 10. 1989, pag. 34. »

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione